

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE, AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, SOCIETÀ DELLA SALUTE DI
FIRENZE , SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA NORD-OVEST, SOCIETÀ
DELLA SALUTE SUD EST FIRENZE, SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL
MUGELLO , SOCIETÀ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA E
CONI SULLO SVILUPPO DELLO SPORT QUALE STRUMENTO PER
L'INCLUSIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE**

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Marzo nella sede dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze, sita in Firenze, Via Cavour 1, si sono costituiti:

La Città Metropolitana di Firenze (C.F. 80016450480 – P. IVA 01709770489) nella persona del Dr. Nicola Armentano, nato a Maratea (PZ) il 20/08/1962, non in proprio ma nella sua qualità di Consigliere della città metropolitana, delegato alla stipula del presente atto con delega del Sindaco metropolitano, Dario Nardella nato a Torre del Greco (NA) il 20/11/1975;

La Società della Salute di Firenze (C.F. 94117300486), nella persona del Dr. Marco Nerattini, nato a Porretta Terme (BO) il 05/08/1963, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS Firenze, delegato alla stipula del presente atto con delega del Presidente della SdS Firenze, Dr.ssa Sara Funaro, nata a Firenze il 12/05/1976;

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (P. IVA 05517820485) nella persona del Dr. Andrea Francalanci, nato Firenze il 18/05/1968, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS Fiorentina Nord Ovest, delegato alla stipula del presente atto con delega del Presidente della SdS Fiorentina Nord Ovest, Dr.ssa Camilla Sanquerin nata a Fiesole il 11/06/1982;

La Società della Salute di Sud Est Firenze (C.F. 94297490487 – P.IVA 07179170480) nella persona del Dr. Simone Naldoni nato a Firenze il 23/06/1964, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS di Sud Est Firenze, delegato alla stipula del presente atto con delega del Presidente della SdS di Sud Est Firenze, Dr. Francesco Casini nato a Firenze il 07/10/1978;

La Società della Salute del Mugello (P. IVA 05517830484) nella persona del Dr. Marco Brintazzoli nato a Firenze il 13/11/1965, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS del Mugello, delegato alla stipula del presente atto con delega del Presidente

della SdS del Mugello, Dr. Paolo Omoboni nato a Borgo San Lorenzo (FI) il, 18/09/1978;

La **Società della Salute di Empolese Valdarno Valdelse** (C.F. 91014920507) nella persona del Dr. Franco Doni nato a Firenze il 16/07/1964, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS di Empolese Valdarno Valdelse, delegato alla stipula del presente atto con delega del Presidente della SdS di Empolese Valdarno Valdelse, Dr. Alessio Spinelli nato a Fucecchio (FI) il 17/06/1970;

L'**Azienda USL Toscana Centro** (C.F.06593810481) nella persona del Dr. Nicola Mochi nato a Pescia (PT) il 15/04/1959, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore dell'unità operativa di Medicina dello Sport, delegato alla stipula del presente atto con delega del Direttore Sanitario Emanuele Gori nato a Firenze il 01/08/1958;

Il **CONI Comitato Regionale Toscana** (C.F. 01405170588 – P. IVA 00993181007) nella persona del Dr. Simone Cardullo nato a Messina il 29/05/1954, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente pro tempore, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'ente precedentemente indicato;

PREMESSO CHE:

- la disciplina sul diritto allo sport trova riferimenti ne:

- L'art. 117 della Costituzione;
- Il D.Lgs. 242/1999;
- Il DL 138/2002 (convertito con Legge 8 agosto 2002, n. 178);
- Il D.L. 220/2003 (convertito con Legge 17/10/2003, n. 80);
- D.P.C.M. 7 giugno 2016 di costituzione dell'Ufficio per lo sport;
- Legge 241/1990 art. 15;

ed inoltre ne:

- Il Trattato di Lisbona del 2007;
- Il Libro bianco sullo sport del 2007;
- rientra tra gli obiettivi delle norme citate quello di intercettare le esigenze del mondo sportivo ed i nuovi bisogni che emergono in un contesto sociale fortemente dinamico, coinvolgendo tutti i protagonisti del settore nella definizione di azioni strategiche nell'ottica della massima partecipazione e rimuovendo ogni ostacolo che impedisca a tutti i cittadini di essere informati sull'esercizio del diritto alla pratica sportiva, nell'ambito di una piena collaborazione coordinata territoriale. Le pubbliche amministrazioni sottoscrittrici sono tenute autonomamente a perseguire

- con le risorse finanziarie disposte dalla legislazione vigente e dagli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo - tali obiettivi;
- in questo senso, le pubbliche amministrazioni sono soggetti promotori che partecipano in modo aggiuntivo alle politiche nazionali e regionali nell'ambito del principio cardine della sussidiarietà;
- tra gli strumenti individuati per il raggiungimento degli obiettivi sono previste diverse azioni per l'applicazione della legislazione, che sono riassunte di seguito;
- i principali obiettivi individuati e articolati secondo i territori di riferimento sono quelli dettagliatamente descritti agli art. 2 e art.2-bis;
- ciascuno dei soggetti citati ha proceduto ad approvare il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso;
- l'accordo è stato pubblicato sul sito web della Città Metropolitana di Firenze;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);
- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RITENUTO di definire e stipulare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici allo scopo di realizzare progetti di comune interesse e considerato che tale procedura non è in contrasto con la normativa sui contratti pubblici

**TUTTO CIÒ PREMESSO GLI ENTI SOPRA COSTITUITI CONCORDANO
QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle **politiche di promozione del benessere al fine di offrire, ai cittadini beneficiari, dei percorsi strutturati che permettano di godere del diritto alla pratica sportiva quale anche strumento utile al miglioramento della qualità della vita, in modo specifico nell'area territoriale metropolitana fiorentina, con iniziative di:**

- **inclusione sociale nei confronti di soggetti con disabilità specifica lieve in uscita da percorsi riabilitativi grazie all'inserimento all'interno di percorsi di promozione del benessere attraverso l'utilizzo della pratica sportiva;**
- **promozione del benessere fisico nei confronti di soggetti con difficoltà nella gestione del proprio peso corporeo e che si trovano in condizione di sovrappeso o obesità e che potrebbero beneficiare della pratica sportiva quale ausilio utile da affiancare ai percorsi di natura dietetica intrapresi all'interno del servizio pubblico;**
- **preparazione nei confronti di soggetti prossimi ad interventi di natura chirurgica elettiva e che potrebbero beneficiare della pratica sportiva quale strumento preparatorio e di rafforzamento del proprio tono muscolare.**

utilizzando, laddove possibile, anche fonti di finanziamento regionale, nazionale ed europeo.

Gli Enti sottoscrittori intendono con il presente Accordo raggiungere i seguenti scopi ed obiettivi:

- **intercettazione delle esigenze del mondo sportivo ed i nuovi bisogni che emergono in un contesto sociale fortemente dinamico;**
- **promozione del diritto allo sport quale strumento di inclusione sociale;**
- **promozione del diritto allo sport quale strumento di prevenzione della malattia;**

- promozione del diritto allo sport quale strumento di miglioramento della qualità della vita;
- collaborazione coordinata territoriale;

Gli Enti sottoscrittori si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, in termini umani per una completa e integrata visione unitaria del territorio di appartenenza nel rispetto nelle singole specificità e di quanto esistente sul territorio, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

Art. 2 – Contenuto dell'Accordo

Le Parti concordano che gli obiettivi sono così indicati:

1. predisposizione di percorsi che prevedano l'utilizzo della pratica sportiva quale:
 - strumento di inclusione sociale nei confronti di soggetti con disabilità specifica lieve in uscita da percorsi riabilitativi;
 - strumento di promozione del benessere nei confronti di soggetti con difficoltà nella gestione del proprio peso corporeo, che si trovano in condizione di obesità e che hanno già intrapreso un percorso presso un dietista del servizio pubblico;
 - strumento di preparazione nei confronti di soggetti prossimi ad interventi di natura chirurgica elettiva al fine di rafforzare il proprio tono muscolare.
2. cabina di regia per informazioni su sport e salute
3. coordinamento tra tutti gli enti e le associazioni interessate per raccolta e divulgazione di informazioni

È fatta comunque salva la possibilità per ciascun sottoscrittore di promuovere le modifiche all'Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche afferenti al tema oggetto del presente accordo o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale operano le Amministrazioni.

L'amministrazione della **Città Metropolitana di Firenze** è individuata come autorità referente dell'Accordo verso terzi.

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna:

- a) a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee, con intese attuative tra le parti anche secondo quanto previsto dall'art.5;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell'adozione dei provvedimenti sotto elencati;
- c) ad assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni;
- d) a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari secondo le modalità di cui all'art.5.

Il presente Accordo rimane un testo di principi, alla stregua di un accordo quadro, nel rispetto del quale le parti si impegnano a stipulare, ogni volta che si renda necessario, successive convenzioni attuative. Le parti si impegnano, in corso di rapporto e per tutta la durata dell'Accordo, a stipulare gli accordi necessari per l'individuazione della disciplina di dettaglio dei singoli aspetti della presente collaborazione.

Art. 2 bis – Ruolo di ciascuna amministrazione

Le Parti concordano che -- per il perseguimento degli obiettivi precedentemente indicati -- ciascuna amministrazione si incaricherà di intraprendere le seguenti azioni:

Amministrazione Città Metropolitana di Firenze

- 1) ruolo di coordinamento tra le parti
- 2) copertura finanziaria del progetto
- 3) messa a disposizione al CONI delle proprie risorse finanziarie predisposte ai fini del progetto
- 4) organizzazione di evento annuale (seminario o workshop) di presentazione dei risultati ottenuti

Amministrazioni Società della Salute

- 1) ruolo di collegamento tra il Coordinatore del progetto – Città Metropolitana di Firenze – e servizi specialistici dell'Azienda USL Toscana Centro
- 2) definizione dei criteri di inclusione ed esclusione in collaborazione con i servizi specialistici aziendali
- 3) fornitura e aggiornamento dei dati e delle informazioni

Amministrazioni dell'Azienda USL Toscana Centro

- 1) consulenza specifica
- 2) reclutamento dei soggetti fruitori dei percorsi strutturati
- 3) fornitura e aggiornamento dei dati e delle informazioni

Amministrazione CONI

- 1) individuazione degli erogatori verso i quali saranno inviati gli utenti selezionati dai servizi specialistici aziendali
- 2) stipulazione di un accordo di collaborazione con i gestori di palestre per avere a disposizione strutture idonee all'erogazione del progetto
- 3) gestione del rapporto convenzionale con gli erogatori individuati, ivi compreso il pagamento degli stessi per i servizi svolti nell'ambito del Progetto tramite le risorse messe a disposizione da parte di Città Metropolitana di Firenze
- 4) fornitura e aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti al progetto senza in alcun modo andare ad intaccare la privacy dei soggetti coinvolti.

Art. 3 – Durata

Il presente Accordo ha validità di un anno decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. È escluso il recesso per la durata del progetto e il rinnovo tacito dell'Accordo.

Art. 4 – Valorizzazione economica delle prestazioni

La copertura finanziaria del Progetto è assicurata dalla Città Metropolitana. Ogni singola amministrazione individuerà le risorse umane da dedicare alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 5 – Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni

Il coordinamento delle attività su elencate e la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo è esercitato dalla "Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni".

La Conferenza è presieduta dalla Città Metropolitana di Firenze ed ha sede presso Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 9, 50129 Firenze (FI).

In particolare la Conferenza ha il compito di pervenire ad intese attuative del presente Accordo, così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi e formulare direttive verso i propri uffici al fine di coordinare l'azione amministrativa.

In particolare:

- 1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo;
- 2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo;
- 4) risolve, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo;
- 5) approva il rendiconto finale delle iniziative (in questa parte possono essere previste le forme di rendicontazione preventiva e consuntiva);
- 6) relaziona, almeno ogni sei mesi, agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo anche propedeuticamente alla preparazione dell'evento annuale di cui all'art.2-bis. Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, la Conferenza può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'Accordo, può convocarne i rappresentanti.
- 7) Decide i contenuti e i relatori dell'evento annuale (seminario o workshop) di presentazione dei risultati ottenuti di cui all'art.2-bis

Art. 6 – Informazione e comunicazione

I dati raccolti nell'ambito del progetto, gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy, saranno utilizzati per finalità statistiche e scientifiche e comunicati ai seguenti indirizzi pec : dmsc@pec.unifi.it (per il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica), cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it (per il Città Metropolitana di Firenze) e (per il CONI).

Ogni modifica va effettuata per iscritto e previo provvedimento autorizzatorio dell'organo abilitato.

Art. 7 – Disposizioni finali e di chiusura

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990 nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Le Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione Trasparente".

I referenti del presente Accordo sono:

per Città Metropolitana di Firenze	Dr. Nicola Armentano
per Società della Salute Firenze	Dr. Marco Nerattini
per Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest	Dr. Andrea Francalanci
per Società della Salute Sud-Est Firenze	Dr. Simone Naldoni
per Società della Salute del Mugello	Dr. Marco Brintazzoli
per Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa	Dr. Franco Doni
per Azienda USL Toscana Centro	Dr. Nicola Mochi
per CONI	Dr. Simone Cardullo

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Città Metropolitana di Firenze

Dr. Nicola Armentano

.....

Società della Salute di Firenze

Dr. Marco Nerattini

SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

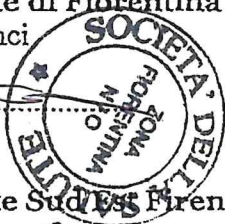
IL DIRETTORE

Dr. Marco Nerattini

Società della Salute di Fiorentina Nord-Ovest

Dr. Andrea Francalanci

.....



Società della Salute Sud-Est Firenze

Dr. Simone Naldoni

SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA FIORENTINA SUD-EST
DR. SIMONE NALDONI

Società della Salute del Mugello

Dr. Marco Brintazzoli

.....

Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa

Dr. Fanco Doni

.....

Azienda USL Toscana Centro

Dr. Nicola Mochi

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
U.O. MEDICINA DELLO SPORT
Il Direttore Dott. Nicola Mochi

CONI

Dr. Simone Cardullo

.....

FIRENZE,